

rif: 180323

## **Richiesta di apertura di una attività estrattiva di ghiaia**

### **Relazione Paesaggistica**

articolo 159, comma 1 e 146, comma 2,  
del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio

Committente: FERRETTI S.R.L.  
Località: C.da Piano Delfico  
Comune: Teramo (TE)

*Geologo Massucci Dr. Mario*  
Documento sottoscritto con firma digitale  
ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.



## Premessa

Su incarico della ditta Ferretti S.r.l. con sede legale in Via del Parco Archeologico 3, nel Comune di Campi (TE), P.I. 02054440678, è stata progettata l'apertura di una cava di di materiale inerte,

- ☞ per l'area sita tra la S.P. n° 50 per Castagneto ed il T.Vezzola, in Località Piano Delfico in Comune di Teramo (TE),
- ☞ ricadente lungo i terrazzi alluvionali in sinistra idrografica al Torrente Vezzola, tributario del F.Tordino, cui appartiene il bacino idrografico principale .
- ☞ ricadente nelle p.le catastali n° 1089, 1201, 1215, 1218, 1199, 1214, 1219, 1226, 1269, 1071, 1217, 1200, 1220, 1225 del Foglio n° 50 del Comune di Teramo;
- ☞ per l'apertura di una nuova cava a cielo aperto di materiali ghiaiosi, conglomerati e ghiaie fluviali del terrazzo di secondo ordine, così che è possibile classificare la cava nella scheda [N° 2 "ghiaie e sabbie delle alluvioni recenti e terrazzate ..."](#) della L.R. 57/88,

L'intervento consiste nel prelievo di materiale alluvionale, senza interferire nè con l'idrografia superficiale, sia principale che di ordine inferiore, né con la circolazione idrica sotterranea, peraltro eliminando la pericolosità morfologica legata alla acclività della fascia di scarpata, che viene ridotta in altezza (pur conservando l'elemento morfologico) per consentire il recupero a scopo agricolo al termine della estrazione, considerata la destinazione preferibile.

Al termine della coltivazione, che avverrà per strati orizzontali, si procederà al ripristino ambientale mediante il totale recupero a fini agricoli delle superfici di neoformazione.

Di seguito si redige la presente Relazione Paesaggistica .

## **Finalità**

La presente Relazione Paesaggistica correda l'istanza di autorizzazione paesaggistica congiuntamente al progetto dell'intervento che si propone di realizzare, ed alla relazione di progetto, ai sensi degli articolo 159, comma 1 e 146, comma 2, del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e costituisce per l'amministrazione competente (il Comune di Teramo) la base di riferimento essenziale per le valutazioni previste dall'art. 146, comma 5 del predetto Codice.

La presente Relazione Paesaggistica contiene tutti gli elementi necessari alla verifica della compatibilità paesaggistica dell'intervento, con riferimento ai contenuti e alle indicazioni del piano paesaggistico, ovvero del piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici.

Ha comunque una sua specifica autonomia di indagine ed è corredata da elaborati tecnici per motivare ed evidenziare la qualità dell'intervento anche per ciò che attiene al linguaggio architettonico e formale adottato in relazione al contesto d'intervento.

Per i dettagli cartografici si rimanda alle n° 7 tavole grafiche di corredo alla relazione per la Valutazione dell'Impatto Ambientale che rendono più agevole l'adeguatezza dell'inserimento dell'intervento nel contesto paesaggistico descritto.

Preme comunque evidenziare la temporaneità dell'intervento (vedasi Caratteristiche del Progetto), che si conclude con il recupero ambientale del sito, reinserito organicamente nelle aree circostanti, producendo altresì un miglioramento agronomico.

### Criteri utilizzati per la redazione della Relazione

La presente relazione paesaggistica, mediante opportuna documentazione che si allega in calce, tiene conto:

- 1) dello stato attuale dei luoghi (contesto paesaggistico e area di intervento) prima dell'esecuzione delle opere previste, evidenziando gli elementi di valore paesaggistico; sono completamente assenti beni culturali tutelati, sia all'interno dell'area d'intervento, che nella fascia circostante congruamente estesa, che quindi non vengono cartografati.
- 2) delle caratteristiche progettuali dell'intervento, descrivendo gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte, alla luce delle analisi e verifiche già relazionate :
  - a) nell'apposita Verifica di Compatibilità Ambientale, redatta ai sensi del D.P.R. 12 Aprile 1996 All.B punto 2 lettera A,
  - b) nella relazione di Valutazione di Impatto Ambientale si è relazionato in merito al **3 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO** che fornisce gli elementi conoscitivi sulla relazione tra la cava e gli atti di pianificazione territoriale, ambientale e settoriale, analizzandone nel contempo la congruità con gli obiettivi perseguiti dagli strumenti di programmazione (pag.14). in merito a questo argomento maggiori delucidazioni sono riportate al punto 2), ed alla Tav. 7 PIANI E VINCOLI - *sovrapposizione tra l'intervento proposto ed il quadro programmatico e vincolistico* che si allega alla documentazione VIA.

In estrema sintesi si riporta quanto già dichiarato : *L'area oggetto della presente, in termini di ubicazione e di tipologia di attività, risulta compatibile con le previsioni programmatiche e pianificatorie del vigente Piano Regionale Paesistico. (pag 19 della relazione di VIA) .*

- 3) degli effetti sull'ambiente circostante, fino agli interventi di ripristino ambientale del sito (descritti nell'elaborato grafico e relativa Relazione sul Ripristino, allegati alla documentazione VIA e VA) in accordo con il contesto agro – panoramico;
- 4) infine, la presente Relazione rappresenta nel modo più chiaro ed esaustivo possibile, il bene paesaggistico interessato, dopo l'intervento (*post operam*), verificando la congruità con i criteri di gestione e la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica, sintetizzando i risultati nella simulazione visiva - rendering, che costituisce parte integrante della documentazione già prodotta.

### Analisi dello stato attuale

La documentazione tecnica di cui ci si è avvalsi deriva principalmente dalle analisi paesaggistiche ed ambientali disponibili in letteratura e prodotte per la maggior parte dalla Amministrazione Regionale, oltre alle analisi di carattere Provinciale e locale a cura del Comune di Teramo (TE).

L'area interessata dall'attività estrattiva ricade nel Comune di Teramo (TE).

Si caratterizza dal punto di vista paesaggistico dal porsi nell'ampio terrazzo alluvionale, elevato 30/50 metri al di sopra del fondovalle del T.Vezzola; l'area d'intervento avviene alla sommità della scarpata erosiva in sinistra idrografica, nel bacino idrografico principale del F.Tordino.

La zona è rappresentata nei seguenti estratti cartografici:

- tavoletta I.G.M. in scala 1/25.000, 133 IV N.E. "Teramo Ovest"
- Carta Tecnica Regionale in scala 1/5.000 sez. 339 090.

Il centro ricade alle coordinate geografiche :

WGS84 :	LAT. 42.669339	LON. 13.667436
ED50 :	LAT: 42.670302	LONG:13.668347

---

### Immagine Satellitare



Orograficamente la piana sommitale in cui avviene l'estrazione si pone a quota di 350/365 metri s.l.m. mentre nel fondovalle l'alveo del T.Vezzola è a quota di 315/310 metri s.l.m. .

L'intervento in oggetto ricade nella scheda N° 2 "ghiaie e sabbie delle alluvioni recenti e terrazzate" della L.R. 57 del 18.07.88, essendo ubicata nella piana alluvionale terrazzata blandamente declinante a Sud verso il centro della valle, ma profondamente incisa dalla rete idrografica principale, come mostrato dalla cartografia allegata e dalla documentazione fotografica allegata.

Dalla consultazione della Carta dell'Uso del Suolo, in scala 1:25.000, redatta dalla Regione Abruzzo, l'area risulta classificata "seminativo arborato" nella parte pianeggiante sommitale (dove avviene l'intervento) , mentre è incolta la piana del fondovalle probabilmente in quanto appartenente al demanio fluviale, ed è completamente esterno all'area d'intervento, come mostrato negli elaborati di progetto. Risultano del tutto assenti colture e/o elementi di pregio naturalistico.

Preme sottolineare che l'area di estrazione è posta a distanza superiore a 30/50 metri dal limite demaniale della sponda in sinistra idrografica, e pertanto risulta parzialmente esterna alla fascia di vincolo del D.L.vo 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio..." (*Legge Galasso*), mentre è completamente esterna quando tale fascia viene ridotta a 50 m. in forza della L.R. 18/83 e s.m.i. Art. 80 comma 3 .

Nel Piano Regolatore Esecutivo del Comune di Teramo (TE) l'area ricade in ZONA E1 zone agricole di maggiore qualità produttiva dove l'attività estrattiva non è esclusa .

La zona pianeggiante sommitale in cui ricade il sito in esame mostra una vegetazione prevalentemente d'introduzione antropica, a seguito della generale messa a cultura dei terreni. Le coltivazioni osservate sono soprattutto seminativi, in genere a cereali e/o maggese, essendo presenti pochi alberi da frutto ad uso familiare, non in forma di frutteto specializzato, cui s'intercalano i comuni olivi, non in forma specializzata, utilizzati per consumo personale dai proprietari, e che saranno asportati, giusta richiesta all'ente preposto (CCIAA).

Non vi sono, nelle immediate vicinanze (raggio di 100 metri) della cava, sistemi insediativi e centri abitati sui quali la cava possa avere un impatto negativo dal punto di vista ambientale.

La zona si caratterizza comunque per la pressione antropica, che si manifesta con la presenza di coltivazioni agrarie e strutture viarie, oltre ad una diffusa urbanizzazione residenziale e produttiva .

Per la rappresentazione fotografica dello stato attuale dell'area d'intervento e del contesto paesaggistico in cui si pone, si rimanda all'apposito fascicolo della Documentazione Fotografica, in cui è possibile osservare i luoghi ripresi da punti e percorsi panoramici di normale accessibilità, dai quali è possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del territorio.

### **Motivazione delle scelte progettuali**

Nell'area d'intervento sono presenti depositi alluvionali, composti di ghiaia e sabbia che si è inteso sfruttare mediante la coltivazione di una cava a cielo aperto secondo il metodo a scarpata, in lotti successivi, e senza bisogno di alcuna struttura, in coerenza con gli obiettivi di conservazione.

Gli elaborati prodotti relazionano sulle analisi relative al contesto paesaggistico in cui l'intervento si colloca, per modificarlo al fine di un migliore utilizzo agronomico.

Obiettivo è la valorizzazione agronomica dell'area al termine della riqualificazione paesaggistica (oltre che agronomica), mediante il totale ricoprimento delle neo-superfici con suolo agrario di caratteristiche agronomiche migliori (riducendo l'eccessiva presenza di scheletro), sempre in riferimento alle caratteristiche del paesaggio nel quale si inserisce, alle misure di tutela ed alle indicazioni della pianificazione paesaggistica ai diversi livelli.


## Valutazione di compatibilità paesaggistica

Per la valutazione della compatibilità paesaggistica dell'intervento, si rimanda a :

1. Relazione di Verifica di Compatibilità Ambientale, redatta ai sensi del D.P.R. 12/04/'96, in conformità all'allegato B ;
2. nella relazione di Valutazione di Impatto Ambientale si è relazionato in merito al **3 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO** che fornisce gli elementi conoscitivi sulla relazione tra la cava e gli atti di pianificazione territoriale, ambientale e settoriale, analizzandone nel contempo la congruità con gli obiettivi perseguiti dagli strumenti di programmazione (pag.14). in merito a questo argomento maggiori delucidazioni sono riportate al punto 2),
3. alla Tav. 7 PIANI E VINCOLI - *sovrapposizione tra l'intervento proposto ed il quadro programmatico e vincolistico* che si allega alla documentazione VIA.
4. Foto-modellazione realistica (rendering computerizzato di simulazione dettagliata dello stato dei luoghi pre/durante/post operam), comprendente un adeguato intorno dell'area di intervento ;

che consentono una più agevole valutazione di compatibilità e adeguatezza delle soluzioni nei riguardi del contesto paesaggistico.

In questa sede preme sottolineare la **temporaneità dell'intervento** ( complessivamente 6 anni di coltivazione, ma in quattro lotti e contemporaneo ripristino), ovvero degli effetti transitori delle trasformazioni dal punto di vista paesaggistico, che pertanto sono perfettamente reversibili, e limitate al periodo della fase di cantiere (per maggiori dettagli si rimanda alle Pagg. 60 e seguenti della Relazione alla VIA.



Tuttavia, anche in questa fase sono state preferite le soluzioni progettuali che determinano i minori problemi di compatibilità paesaggistica, anche se non si ritengono necessarie ulteriori opere di mitigazione sia visive che ambientali, prima del ripristino



paesaggistico ed agronomico di ogni, con la ricostituzione dello strato di suolo agrario fino alle corrette quote ed il ripristino della morfologia meno scoscesa, per il migliore utilizzo agronomico.

#### **Intervento a carattere areale**

L'opera in progetto è classificata nelle *“opere a carattere areale”* come previsto al punto 4 del D.P.C.M. 12-12-2005, ovvero nelle opere che caratterizzano e modificano (provvisoriamente) parti del territorio.

Pertanto, gli elaborati prodotti relazionano sulle analisi relative al contesto paesaggistico in cui l'intervento si colloca, per modificarlo al fine di un migliore utilizzo agronomico.

In particolare, il rilievo fotografico mostra che l'intervento in parola non altera gli skyline esistenti, sviluppandosi interamente al di sotto dell'orizzonte visivo (analogamente alle cave a fossa), da tutti i punti di intervisibilità analizzati, ed evidenzia la morfologia naturale dei luoghi, priva di un margine paesaggistico urbano, dato che qui la struttura peri-urbana è del tipo lineare e diffusa.

La simulazione visiva delle modifiche proposte, attraverso lo strumento del rendering fotografico mostra le tre fasi dell'intervento, viste dall'alto, in quanto dal “suolo” le attività di coltivazione della cava risultano invisibili.

Si è inteso non riportare in cartografia le caratteristiche storico-architettoniche in quanto non ritenute significative e sempre distanti oltre 100 metri dal perimetro della cava; sono riportate tuttavia le infrastrutture (strada provinciale n° 50 per Castagneto) e le reti esistenti naturali (T.Vezzola).

Gli elaborati rappresentativi della proposta progettuale, evidenziano che l'intervento proposto, pur nelle trasformazioni indotte, è adatto ai caratteri dei luoghi, non produce danni al funzionamento territoriale, non abbassa la qualità paesaggistica di fronte ai sistemi storici del paesaggio, quali quelli agricoli.

Inoltre, illustrano esaurientemente il rapporto di compatibilità con la logica storica che li ha riprodotti, in quanto vengono conservati i rapporti di gerarchia simbolica e funzionale tra gli elementi costitutivi, i colori e i materiali.

### **Impatto sul patrimonio naturale e storico**

Di seguito si indicano i livelli di tutela operanti nell'area di intervento considerata, rilevati dagli strumenti di pianificazione paesaggistica, urbanistica e territoriale disponibili, e da ogni ulteriore fonte normativa, regolamentare e provvedimentale.

Nell'area in esame non si evidenziano particolarità di pregio naturale e/o storico entro un raggio di 100 metri dal perimetro della cava, ricadendo all'esterno di zone di salvaguardia archeologica; pertanto, non necessita di autorizzazione preventiva da parte della Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo.

L'area oggetto dell'intervento ricade all'interno di un contesto agricolo, ma fortemente antropizzato, ed è pertanto esterna a Parchi, Aree Protette, Riserve Naturali; inoltre non è compresa tra i Siti d'Interesse Comunitario, ai sensi della Direttiva CEE 92/43 recepita con il D.P.R. 357/97.

Il PRP (ai sensi dell'art. 6, L.R. 12 aprile 1983, n. 18) è "[...] volto alla tutela del paesaggio, del patrimonio naturale, storico ed artistico, al fine di promuovere l'uso sociale e la razionale utilizzazione delle risorse, nonché la difesa attiva e la piena valorizzazione dell'ambiente".


Il Piano Regionale Paesistico organizza i suddetti elementi, categorie o sistemi nei seguenti ambiti paesistici:

- Ambiti Montani: Monti della Laga, fiume Salinello; Gran Sasso; Maiella; Morrone; Monti Simbruini, Velino Sirente, Parco Nazionale d'Abruzzo.
- Ambiti costieri: Costa Teramana, Costa Pescara; Costa Teatina.
- Ambiti fluviali: Fiume Vomano – Tordino; Fiumi Tavo – Fino; Fiumi Pescara - Tirino – Sagittario; Fiumi Sangro - Aventino.

In tali ambiti paesistici il PRP definisce le "categorie da tutela e valorizzazione" per determinare il grado di conservazione, trasformazione e uso del territorio fornendo indirizzi e prescrizioni a riguardo. Le categorie definite dal PRP sono:

Conservazione	(A) – integrale (A1), parziale (A2).
Trasformabilità mirata	(B).
Trasformazione condizionata	(C).
Trasformazione a regime ordinato	(D).

Dall'immagine seguente si evince che l'area oggetto di cava si pone al di fuori degli ambiti di tutela, quindi in zona agricola normale (bianca), in cui è consentito l'uso estrattivo; l'estrazione **è stata prevista ad una distanza non inferiore a 10.00 m. dal compluvio che delimita ad Est l'area, come anche dal compluvio che la suddividono nei due lotti, entrambi non demaniali, come pure dal Fosso Fonte Luca, al confine Ovest, questo sì demaniale .**



Il nuovo "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", D.lgs. n. 42 del 22.01.2004, prevede l'obbligo per le Regioni che hanno già il P.R.P. vigente, di verificarlo e adeguarlo alle nuove indicazioni dettate dallo stesso decreto. La principale novità introdotta dal Codice, è che il Piano viene esteso all'intero territorio regionale e ha un contenuto descrittivo, prescrittivo e propositivo.

Il Piano Paesaggistico Regionale è lo strumento di pianificazione paesaggistica attraverso cui la Regione definisce gli indirizzi e i criteri relativi alla tutela, alla pianificazione, al recupero e alla valorizzazione del paesaggio e ai relativi interventi di gestione.

Sulla base delle caratteristiche morfologiche, ambientali e storico-culturali e in riferimento al livello di rilevanza e integrità dei valori paesaggistici, il Piano ripartisce il territorio in ambiti omogenei, a partire da quelli di elevato pregio paesaggistico fino a quelli compromessi o degradati.

A ogni ambito territoriale qualora se ne ravveda l'opportunità, vengono attribuiti corrispondenti obiettivi di qualità paesaggistica, coerentemente con i principi e le linee guida stabiliti e sottoscritti dalle Regioni nella Convenzione Europea del Paesaggio.

A tali obiettivi sono associate varie tipologie normative.

Il Piano Paesaggistico Regionale vigente si caratterizza per i seguenti elementi:

- interessa solo alcuni ambiti del territorio regionale;
- la ricognizione dei beni è basata sulla individuazione dei seguenti elementi che costituivano i parametri di riferimento delle successive valutazioni: ambiente naturale, beni culturali, paesaggio, potenzialità agricola, rischio geologico;
- la definizione del grado di trasformabilità del territorio è stata fatta sulla base di specifici giudizi di valore assegnati in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative naturali e culturali.

Al Piano vigente, e al suo carattere prevalentemente vincolistico, si sostituirà il nuovo Piano Paesaggistico che riguarda l'intero territorio regionale, e che determina obiettivi di qualità paesaggistica e relativi indirizzi progettuali. Nel nuovo Piano Paesaggistico le analisi del territorio integrano e aggiornano quelle precedenti e inseriscono, quali parametri di riferimento, la geomorfologia, gli aspetti naturalistico-ambientali, storico-culturali, simbolici e l'antropizzazione, in linea con quanto stabilito dalla Convenzione Europea del paesaggio.

**L'area oggetto della presente, in termini di ubicazione e di tipologia di attività, risulta compatibile con le previsioni programmatiche e pianificatorie del vigente Piano Regionale Paesistico.**

Nel **P.T.P. DELLA PROVINCIA DI TERAMO** approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 20 del 30 marzo 2001, le Norme Tecniche sono articolate in tre ambiti:

- ambientale,
- insediativo,
- della mobilità.

Le determinazioni incluse nel PTP hanno valore prescrittivo e/o di indirizzo a livello urbanistico, a seconda della loro tipologia: prescrizioni ed indicazioni ad efficacia immediata; prescrizioni ed indicazioni ad efficacia differita (l'ambito geografico di applicazione dovrà essere precisato cartograficamente in sede di formazione o variazione degli strumenti urbanistici comunali per l'adeguamento (obbligatorio entro 6 mesi) al P.T.P.).

Il PTP è strettamente coerente con il Quadro di Riferimento Regionale per ciò che concerne i suoi obiettivi fondamentali, individuati:

- nella tutela dell'ambiente, secondo la quale ci si propone di mantenere e valorizzare le ricchezze storiche e ambientali del territorio teramano (parchi, riserve, centri storici minori etc.);
- nella efficienza dei sistemi urbani, tra le cui azioni si evidenzia anche la necessità di potenziare i sistemi insediativi minori;
- nello sviluppo dei sistemi produttivi trainanti, cioè promozione e potenziamento delle imprese ad alto contenuto tecnologico, delle aree direzionali e dell'Università;
- nella logica di "riequilibrio" assunta dal Programma Regionale di sviluppo, secondo il quale, "per una Regione (come l'Abruzzo) caratterizzata da una dimensione demografica relativamente modesta e da un sistema insediativo fortemente articolato e diffuso, la soluzione degli squilibri interni è subordinata alla capacità di sviluppo complessivo del sistema regionale, più che ad interventi miranti a sanare singole situazioni di squilibrio".

Il Piano Territoriale Provinciale merita un capitolo a parte, in quanto si ritengono necessarie alcune precisazioni .

il vigente Piano Territoriale Provinciale classifica la zona d'intervento come Area di interesse paesaggistico ed ambientale (Art.9) mentre il fondovalle, esterno all'area d'intervento, in quanto sostanzialmente coincidente con l'area demaniale, è classificato

come Aree ed oggetti di interesse bio-ecologico (Art. 5) .

Anche il limite tra queste due classificazioni coincide, per un buon tratto, con il limite della proprietà demaniale, come osservabile nello stralcio della cartografia riportata negli allegati, e meglio visibile nel dettaglio fedelmente riportato sulla base cartografica dell'aerofotogrammetrico, in scala 1/5.000 .

Mentre nelle zone soggette all'Art. 9 l'attività estrattiva è ammessa, una ristretta parte della scarpata di raccordo tra il piano di fondovalle e la piana superiore (dove avviene l'estrazione), presenta una insolita ed anomala "estroflessione" delle aree soggette all'Art.5, che non si ritrova negli altri tratti della scarpata che si estende lungo la valle del T.Vezzola; si ritiene che questa imprecisione sia dovuta ad un refuso, anche per la definizione stessa delle categorie a cui sono ricondotte queste aree, riportata nelle N.T.A. e che brevemente si ricordano :

- ✓ *aree di tutela della costa e dell'arenile*; da cui è ovviamente esterna;
- ✓ *boschi ed aree boscate*; da cui è esterna, come mostrato dalla carta della Vegetazione e dalla Carta dell'Uso del Suolo della Regione Abruzzo;
- ✓ *aree ripariali e zone umide*; escludendo che la scarpata possa essere una zona umida, si ritiene utile riportare la definizione di area ripariale sempre dalle N.T.A. del P.T.P. (Art. 5 punto 7). *Le aree ripariali e zone umide comprendono, oltre agli invasi ed agli alvei in evoluzione delimitati dalla prima scarpata significativa che taglia i depositi alluvionali stabilizzati, gli alvei regimati e le fasce latitanti influenzate dalla presenza fluviale (aree golenali, aree coperte da vegetazione ripariale, aree interessate da meandri fossili, piane di esondazione, casse di espansione).*

In considerazione della distanza del lato Sud dell'area d'intervento dal confine demaniale, che varia tra i 30 ed i 50 m. e dal T.Vezzola, che è sempre superiore a 50.00 m., raggiungendo talora anche 75/80 m. ed è posto anche ad una quota di almeno 10 m. più in basso, **detta scarpata non può essere considerata fascia ripariale** .

Per completezza si riporta anche che *All'interno delle aree soggette all'Art.5 sono ricomprese anche le aree A1 del vigente P.R.P.*, che tuttavia **non sono qui presenti** .



Ad ogni modo, l'attività estrattiva che si propone, ha anche il fine di eliminare le attuali condizioni di pericolo per la pubblica incolumità :

- ☞ sia per chi percorre il ciglio superiore della scarpata, rischiando di cadere lungo il dirupo alto anche 30 m.;
- ☞ sia per chi percorre il fondovalle, per il rischio di caduta di massi, potendo essere colpito da ciottoli e/o pietre staccatesi della scarpata, per la naturale evoluzione della superficie sottoposta all'aggressione degli agenti esogeni;
- ☞ sia in quanto tale scarpata è potenzialmente interessata da dissesto idrogeologico, come enunciato nell'All. 11 dal Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico ... della Regione Abruzzo (vedasi cartografia allegata alla Relazione Geologica) .

pur contemporaneamente salvaguardando le risorse ed i valori biologici, ambientali e paesaggistici .

Infatti, l'Art. 5 ammette trasformazioni dello stato di fatto dei luoghi, non escludendo l'attività estrattiva<sup>1</sup>, quando finalizzata al risanamento ambientale, ed alla difesa idrogeologica.

In particolare al punto 3. enuncia *che, Al fine della conservazione dei caratteri strutturanti naturali, non sono ammesse trasformazioni dello stato di fatto dei luoghi se non finalizzate :*

- *al risanamento e restauro ambientale*, cui può essere ricondotta l'eliminazione delle attuali condizioni di pericolo per l'incolumità di chi percorra il ciglio superiore della scarpata, o il fondovalle, presso il piede del dirupo;
- *alla difesa idrogeologica*, cui può essere ricondotta l'eliminazione del rischio di dissesto idrogeologico potenziale enunciato dal P.A.I.
- *alla salvaguardia e corretto uso delle risorse e dei valori biologici, ambientali e paesaggistici*; con il lasciare, lungo il lato meridionale dell'area

---

<sup>1</sup> Art.5 punto 7 - Le alluvioni asportate dovranno essere prioritariamente utilizzate per il ripascimento dell'alveo di pertinenza ed il riempimento delle eventuali cave dismesse nei terrazzi connessi all'asta; solo dopo detti ripristini funzionali potranno essere utilizzate a scopi estrattivi.

d'intervento, la fascia inferiore della attuale scarpata, per una altezza media di 4/6 m. si è inteso conservare qualitativamente l'attuale aspetto paesaggistico, in accordo con gli enunciati degli Artt. n°5 e n° 9 alle N.T.A.

Pertanto, pur costituendo un intervento attivo di riqualificazione ambientale (art.5 punto 3), avendo eliminato le attuali condizioni di pericolo, si conserva l'attuale *carattere strutturale naturale*, ripetendo il succedersi degli elementi morfologici e paesaggistici caratteristici FONDOVALLE – SCARPATA – PENDIO, conservando un dislivello di 4/6 metri dal fondo dello scavo alla piana di fondo-valle .

L'area in oggetto ricade all'interno di zone caratterizzate dalla presenza del **vincolo idrogeologico** ai sensi del Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 e del Regio Decreto n. 1126 del 16 maggio 1926.

Il Regio Decreto n. 3267 del 30/12/23, concernente il "Riordino e Riforma della Legislazione in materia di boschi e terreni montani", ha istituito vincoli idrogeologici per la tutela di pubblici interessi su terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto della loro lavorazione e per la presenza di insediamenti, potevano, con danno pubblico, subire denudazioni, perdere la stabilità e/o turbare il regime delle acque.

**L'area di interesse per il presente studio è assoggettata a tale vincolo.**

Nella **Carta dell'Uso del Suolo**, in scala 1:25.000, della Regione Abruzzo è "incolto, cespugliato o arborato", per l'eccessiva acclività, che scoraggia l'utilizzo agronomico. Risultano del tutto assenti colture e/o elementi di pregio naturalistico.

Nel **PIANO REGOLATORE ESECUTIVO** Dal PRG vigente si evince che l'area in cui è ubicata la cava è compresa nella Zona Territoriale omogenea E – AGRICOLA che non vieta l'attività estrattiva .



### Approfondimento in merito alla Scarpata del PAI

L'area è esterna alle perimetrazioni del PIANO di ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI), PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEI BACINI DI RILIEVO REGIONALE ABRUZZESI E DEL BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME SANGRO - L. 18.05.1989 n. 183, ovvero non è compresa tra le aree ritenute instabili e pericolose. Tuttavia, come osservabile nel Foglio 339 Ovest della Carta della Pericolosità, ricade nell'ambito di influenza delle limitazioni dell'Art. 20 – *Scarpate morfologiche (Ps)* - delle *Norme Tecniche di Attuazione* del PAI della Regione Abruzzo, in quanto l'orlo superiore della scarpata che delimita la piana sommitale, è marcato dall'apposito graficismo lineare (fascia azzurra) come "*Aree interessate da Dissesti tipo Scarpata*".

La presenza del vincolo di scarpata viene normato all'Art. 20 – *Scarpate morfologiche (Ps)* delle NTA, che al comma 2 cita:

2. *In corrispondenza delle fasce di rispetto delle Scarpate, sono consentiti esclusivamente gli interventi di cui all'art. 1, all'art. 15 comma 1 (ad esclusione dei punti k e m), all'art. 16 comma 1 e all'art. 17 comma 1 delle presenti norme.*

Al successivo comma 3, inoltre, prescrive:

3. *La eliminazione delle condizioni di pericolosità costituisce, di fatto, eliminazione dei vincoli derivanti dall'applicazione dei precedenti commi del presente articolo (all'Art. 20 – Scarpate morfologiche (Ps) n.d.r.).*

Al termine dello sfruttamento si procederà al ripristino ambientale; verrà creato un versante regolare ed omogeneo, raccordato con quelli ad Est e Ovest, con inclinazione variabile verso il centro della valle del T.Vezzola, ed acclività ( $\alpha < 30^\circ$ ) quindi al di sotto del limite della lavorabilità con mezzi agricoli; si prevede infatti che al termine del ripristino ambientale riprenderà l'attività agricola previa preparazione del suolo.

Vengono pertanto eliminati i tratti con pendenza eccessiva, che rappresentano elementi morfologici di pericolo, migliorando l'assetto del territorio.

Il ripristino al termine dell'estrazione può essere considerato, quindi, un intervento in grado di **ridurre la pericolosità gravitativa e/o erosiva, mitigando anche il rischio intrinseco**.

Quindi, risulta tra gli interventi ed opere ammesse, in accordo con l'Art. 14 comma 1. Lettera a), anche per come modificato dalla DGR 29.12.2005, n. 1377: che cita:

**Capo II - Aree a pericolosità molto elevata**

*Art. 14 - Disciplina delle aree a pericolosità molto elevata (P3) - Fermo restando quanto disposto agli art. 9 e 10 del precedente Capo I delle presenti Norme, nelle aree a pericolosità molto elevata sono consentiti esclusivamente ... opere ed **interventi finalizzati alla mitigazione del rischio e della pericolosità gravitativa ed erosiva**;*

Per completare l'analisi della normativa PAI, occorre evidenziare che il comma 3 dell'art. 14 prevede:

*3. Lo Studio di Compatibilità Idrogeologica, di cui all'Allegato E alle presenti norme, non è richiesto per gli interventi di cui al comma 1 lettere a), b), c) e d) del presente articolo; è richiesto per gli interventi di cui al comma 1 lettera e) del presente articolo.*

Ovvero per l'intervento in progetto non è necessario lo Studio di Compatibilità Idrogeologica, sulla base del quale l'Autorità di Bacino esprime il proprio parere, che quindi non è richiesto.

Essa risulta inoltre esterna alle aree esondabili del Piano Stralcio Difesa Alluvioni della Regione Abruzzo; pertanto, non necessita lo Studio di Compatibilità Idrologica.

## **Conclusioni**

L'intervento consiste nel prelievo di materiale alluvionale, senza interferire né con l'idrografia superficiale, sia principale che di ordine inferiore, né con la circolazione idrica sotterranea.

La coltivazione avverrà secondo il metodo a splateamento, in tre lotti, successivi e sovrapposti.

Al termine dello sfruttamento di ciascun lotto si procederà al ripristino ambientale del lotto precedente, mediante il raccordo con le quote circostanti, ed il recupero agronomico delle neo-superfici, ritenendo il recupero a scopo agricolo la destinazione preferibile.

Si prevede infatti che al termine del ripristino ambientale riprenderà l'attività agricola previa preparazione del suolo.

L'intervento estrattivo che si propone, ha carattere temporaneo, e salvaguarda le risorse ed i valori biologici, ambientali e paesaggistici.

In accordo con il P.T.P., una finalità del nostro intervento, persegue la sostanziale conservazione dei caratteri originari del paesaggio naturale ed agrario.

Infatti, il Piano di Ripristino Ambientale persegue gli stessi indirizzi del PTP, in quanto è previsto il ripristino e la riqualificazione degli impianti agricoli e vegetazionali esistenti, e la ricostruzione della vegetazione in equilibrio con l'ambiente, anche attraverso la diffusione di specie autoctone (comma 8).

L'attività estrattiva che si propone interferirà positivamente con le attuali condizioni geodinamiche della scarpata, costituendo un intervento in grado di ridurre la pericolosità gravitativa e/o erosiva, mitigando anche il rischio intrinseco .

Inoltre si conserva l'attuale carattere strutturale naturale, ripetendo il succedersi degli elementi morfologici e paesaggistici caratteristici PIANA SOMMITALE-SCARPATA-FONDOVALLE, essendo sostanzialmente limitate le trasformazioni dello stato di fatto dei luoghi, e conservando qualitativamente l'attuale aspetto paesaggistico, in accordo con gli enunciati degli Artt. 5 e 14 delle N.T.A del PTP.

La distanza dell'area di scavo dal limite demaniale, sempre superiore a 50 metri, e quindi ancora più distante dalla sponda dell'alveo del T.Vezzola, oltre al dislivello tra l'alveo di questo e le quote di scavo, pertanto sempre al di sopra della massima piena prevedibile, permette di tutelare la fascia inferiore di fondovalle, di raccordo con la fascia ripariale.

Bellante, Marzo 2023

*Geologo Massucci Dr. Mario*  
*Documento sottoscritto con firma digitale*  
*ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.*